



FLAVIO FOGAROLO

PEI e GLO

Domande e risposte

La normativa per **genitori** e **insegnanti**

Erickson

Questo volume raccoglie oltre 250 domande, e altrettante risposte, per affrontare tutti i dubbi nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato e conoscere i diritti degli studenti e dei genitori da un punto di vista normativo e pratico.

PEI e GLO: domande e risposte è aggiornato alle modifiche del quadro normativo di riferimento, e soprattutto alle novità introdotte dal DI correttivo n. 153 del 2023 che, seppur conservando quasi inalterato l'impianto generale della riforma del PEI, ha modificato in più punti sia i modelli sia il DI n. 182 del 2020 e le Linee guida a esso allegate. In particolare si tiene conto di altri due provvedimenti che, anche se solo su punti specifici, hanno cambiato i riferimenti normativi:

- il nuovo Contratto di Lavoro della scuola, firmato il 18 gennaio 2024, che regola per la prima volta la partecipazione dei docenti al GLO;
- il Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 che cambia in modo rilevante le norme sulla redazione della certificazione delle competenze (sezione 10 del PEI), specie per quel che riguarda la scuola secondaria di secondo grado.

**NUOVA
EDIZIONE**

QUESTO LIBRO È LA VERSIONE AGGIORNATA DI

Nuovo PEI: domande e risposte

con integrazioni e modifiche in base alle ultime normative oltre che una speciale attenzione al GLO

€ 17,50



www.erickson.it

Indice

<i>Premessa: la scuola degli acronimi</i> (G. Onger)	7
<i>Presentazione: la «maledizione del realismo», ovvero la generosità burbera di Flavio Fogarolo</i> (D. Ianes)	15
<i>I primi anni di domande e risposte sul GLO e il nuovo PEI: introduzione al volume Nuovo PEI: domande e risposte (2023)</i>	17
<i>Introduzione: il GLO e il nuovo PEI alla luce del quadro normativo 2024</i>	29

PRIMA PARTE **Funzionamento del GLO e approvazione del PEI**

<i>Capitolo primo</i>	
GLO e corresponsabilità educativa	37
<i>Capitolo secondo</i>	
GLO: i protagonisti	51
<i>Capitolo terzo</i>	
GLO: le procedure e i diritti	69
<i>Capitolo quarto</i>	
Il PEI: quando e per chi è richiesto	85
<i>Capitolo quinto</i>	
Il PEI: firmare o non firmare	97

SECONDA PARTE **Le prime 7 sezioni del PEI**

<i>Capitolo sesto</i>	
Il ruolo dei genitori e il quadro informativo	111
<i>Capitolo settimo</i>	
Il Profilo di funzionamento: che cos'è e che cosa fare se non c'è	117

<i>Capitolo ottavo</i>	
Raccordo con il Progetto individuale	127
<i>Capitolo nono</i>	
Osservazioni e interventi sulle quattro dimensioni	137
<i>Capitolo decimo</i>	
Osservazioni e interventi sul contesto	145
TERZA PARTE La sezione 8 del PEI	
<i>Capitolo undicesimo</i>	
Il percorso curricolare	163
<i>Capitolo dodicesimo</i>	
Valutazione equa e inclusiva	179
<i>Capitolo tredicesimo</i>	
La validità del titolo di studio	199
<i>Capitolo quattordicesimo</i>	
Come assicurare la partecipazione ai PCTO	227
QUARTA PARTE Le ultime sezioni del PEI	
<i>Capitolo quindicesimo</i>	
L'organizzazione del progetto di inclusione	241
<i>Capitolo sedicesimo</i>	
La certificazione delle competenze	261
<i>Capitolo diciassettesimo</i>	
Verifiche e quantificazione delle risorse	269
<i>Capitolo diciottesimo</i>	
Il PEI provvisorio	281
Bibliografia	291

I primi anni di domande e risposte sul GLO e il nuovo PEI

Introduzione al volume *Nuovo PEI: domande e risposte*
(2023)

Da quando, a gennaio del 2021, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il DI (Decreto Interministeriale) n. 182/2020 con i nuovi modelli e le Linee guida, sono arrivati su questo tema al gruppo Facebook «Normativa Inclusione» innumerevoli quesiti, dubbi e richieste di chiarimenti e il loro flusso, da allora, non si è praticamente mai arrestato.

Un grande interesse verso questi argomenti era del resto facilmente prevedibile considerando che le novità introdotte andavano ben oltre i famosi modelli di PEI ma investivano, con l'istituzione del Gruppo di lavoro operativo (GLO), tutta la gestione del percorso personalizzato degli alunni con disabilità cambiando profondamente ruoli e responsabilità delle figure coinvolte. Si tratta di novità che derivano in minima parte dal Decreto n. 182/2020 in quanto erano già state tutte sostanzialmente definite nel D.lgs. n. 66/2017, poi modificate nel 2019, che mai però il Ministero dell'istruzione aveva in precedenza inviato alle scuole¹ e che risultava di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, sostanzialmente sconosciuto e quindi, ovviamente, inapplicato.

¹ In realtà faceva riferimento al GLO e al D.lgs. n. 66 la Nota n. 1041 del 15 giugno 2020, a firma del capo dipartimento Marco Bruschi, che, rispondendo a una sollecitazione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, invitava a convocare i GLO per la verifica finale del PEI.

A gennaio del 2021 per la prima volta il ministero ha spiegato alle scuole italiane cos'è il GLO, da chi è composto, quando e come va convocato, quali sono i suoi compiti rispetto non solo all'approvazione del PEI ma anche alla verifica del processo di inclusione e alle proposte sulle risorse necessarie per realizzare concretamente quanto nel PEI era stato definito.

Non sono novità da poco. Rispetto alle norme precedenti, Legge n. 104 del 1992 e Atto di indirizzo del 1994, si tratta della più importante innovazione del nostro sistema di inclusione scolastica. Da trent'anni a questa parte il legislatore era intervenuto più volte su questioni specifiche come l'assegnazione dei docenti per l'attività di sostegno, l'assistenza di base, la valutazione degli apprendimenti, ecc., ma mai aveva effettuato una revisione globale dell'impianto normativo, come in questo caso.

Sono novità che hanno però una forte connotazione soggettiva in quanto l'applicazione reale della precedente Legge n. 104/92 era estremamente disomogenea nel territorio e, per questo motivo, vengono percepite in molti casi come novità delle disposizioni che erano in vigore anche prima ma che di fatto, per prassi consolidata, venivano regolarmente disattese. Emblematiche sono, ad esempio, le disposizioni sulla partecipazione dei genitori alla definizione del PEI che, come appare da tante testimonianze pervenute al gruppo «Normativa Inclusione», viene vissuta da tanti come una innovazione legata al GLO mentre in realtà era prevista fin dal 1992 dalla Legge n. 104 di allora.

Ma probabilmente l'aspetto percepito in modo maggiormente diverso nei vari territori riguarda il ruolo degli specialisti delle ASL che con il D.lgs. n. 66/2017 passano da protagonisti determinanti² nella definizione e verifica del processo di inclu-

² Secondo la precedente versione dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/92, modificata nel 2019, alla definizione del PEI «provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona [con disabilità], gli operatori delle unità

sione a semplici partecipanti, non indispensabili, ai lavori del GLO. In alcune zone d'Italia questa innovazione è considerata gravemente dannosa e si fa di tutto per continuare a garantire la partecipazione degli specialisti anche a scapito di quella di tutto il team docenti o Consiglio di classe accettando di tenere l'incontro di mattina come si è sempre fatto e addirittura, in certi casi, nella sede del centro di riabilitazione convenzionato anche se lontano decine di chilometri dalla scuola. In altre situazioni il problema non è assolutamente sentito perché, dicono insegnanti e genitori, gli specialisti dell'ASL non si erano mai visti, o venivano persone che non conoscevano l'alunno e non erano pertanto in grado di dire nulla. Almeno adesso, dicono, con il GLO possono partecipare, pur con varie limitazioni, quelli privati che sono gli unici che seguono l'alunno.

Questi, e altri, punti di vista diversi emergono chiaramente da tante domande poste al gruppo alle quali, anche per questo motivo, non è stato per nulla semplice fornire a tutte risposte adeguate.

Un avvio travagliato

Come è noto l'avvio di questa riforma (insisto: la più rilevante dopo la Legge n. 104/92 di trent'anni fa) non è stato per nulla lineare: dopo una fase iniziale in cui il Ministero dell'istruzione si era impegnato a sostenere le scuole con interventi di formazione e di consulenza (da febbraio a maggio 2021), tutto ha cominciato progressivamente a impantanarsi fino ad arrivare a uno stallo completo proprio quando l'innovazione

sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione».

andava effettivamente messa in pratica, ossia all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022.

Si attendeva il completamento della formazione alle scuole e la pubblicazione dei modelli di PEI corretti in base alle osservazioni pervenute e invece è arrivata la sentenza del TAR che ha annullato il DI n. 182/2020 e tutti i suoi allegati.

Il ministero è intervenuto con la Nota n. 2044 del 14 settembre con la quale diceva alle scuole di confermare per l'anno scolastico in corso i modelli in uso precedentemente, rielaborandoli però in modo tale da tenere conto delle censure del TAR ma anche del D.lgs. n. 66/2017, rimasto ovviamente pienamente in vigore. In pratica si guardava bene dall'assumersi la responsabilità di proporre uno strumento che rispondesse a queste esigenze ma chiedeva alle singole scuole di compiere da sole un'operazione di revisione della modulistica in uso per nulla semplice. Si pensi ad esempio alla complessità dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 66 che descrive contenuti e funzioni del PEI articolati in punti, dalla lettera «a» alla lettera «g», e che le scuole, per essere in regola, avrebbero dovuto inserire tutti nei loro modelli esistenti.

Per risolvere il problema sarebbe bastato prendere i modelli allegati al DI n. 182/2020, che di sicuro erano in linea con il D.lgs. n. 66/2017, ed eliminare i pochi punti a rischio di conflitto con la sentenza del TAR ed è quello che abbiamo fatto, assieme al gruppo Ricerca e Sviluppo del Centro Studi Erickson, anche per offrire un'alternativa ai tanti insegnanti che nei mesi precedenti si erano adeguatamente formati e informati sul nuovo modello di PEI ed erano pronti ad applicarlo. L'adattamento si è rivelato molto semplice anche perché dei punti di censura del TAR elencati nella Nota n. 2044,³ due (esonero e composizione

³ La Nota n. 2044 ne citava espressamente quattro ma andava aggiunta anche la possibilità di svolgere attività fuori dell'aula (p. 6 della sentenza): a) composizione e funzioni del GLO; b) possibilità di frequenza con orario ridotto; c) esonero dalle

del GLO) comparivano solo nel decreto ma nei modelli non c'era nulla da modificare, un altro (range nell'assegnazione delle risorse) era presente solo negli allegati C e C1 che bastava quindi escludere, mentre per gli altri due punti (orario ridotto e attività fuori dall'aula) è stato sufficiente eliminare due voci nella sezione 9. In sostanza tutte le sezioni dei modelli di PEI sono rimaste tali e quali a parte una alla quale sono state tolte alcune righe di testo.

Questo modello non ufficiale è stato diffuso, oltre che dal Centro Studi Erickson, anche attraverso il gruppo Facebook «Normativa Inclusione» e adottato da molte scuole per redigere il PEI dell'a.s. 2021-2022. Da un sondaggio online organizzato nel mese di febbraio 2022, a cui hanno risposto circa 2.000 persone, è risultato che il 64% delle scuole coinvolte ha utilizzato il modello ministeriale così corretto e solo il 36% quello dell'anno precedente (Ianes, Cramerotti e Fogarolo, 2022e). Anche se non si può parlare di un vero campione statistico, essendo i partecipanti tutti collegati al Centro Studi Erickson o al gruppo Facebook, il dato è indubbiamente rilevante. A maggio del 2022 è stata poi pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che annulla quella del TAR ed è tornato quindi pienamente in vigore il DI n. 182/2020, assieme a tutti i suoi modelli di PEI e alle Linee guida.

Era lecito attendersi qualche segnale da parte del ministero che però ha continuato imperterrita nel suo silenzio fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

Qualcosa si è mosso verso la metà di settembre del 2022 con la convocazione dell'Osservatorio permanente sull'inclusione scolastica al quale è stata proposta non una semplice correzione dei modelli che, in quanto già autorizzati dal DI

materie per gli studenti con disabilità; d) assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

n. 182/2020, poteva essere effettuata in pochissimi giorni, bensì la revisione dello stesso Decreto interministeriale che ha comportato, al contrario, un iter di alcuni mesi e per questa ragione nessuna revisione è stata possibile per l'anno scolastico appena iniziato. È opportuno ricordare che il DI n. 182 è entrato in vigore, completo della firma di entrambi i ministri competenti (istruzione ed economia), il 28 dicembre 2020. Già a settembre era stato firmato dal ministro dell'istruzione ma poi ci sono voluti ben quattro mesi per la seconda firma. E allora c'era un governo pienamente in carica, anche se assorbito dall'emergenza Covid-19, mentre in settembre del 2022 eravamo alla fine della campagna elettorale e i ministri «avevano già la valigia pronta».

Proporre a metà settembre la modifica di un decreto interministeriale che le scuole avrebbero dovuto applicare proprio all'inizio dell'anno scolastico induce a ritenere che il ministero non volesse prendersi la responsabilità di cambiare nulla, come è stato confermato dalla Nota n. 3033 pubblicata il 13 ottobre 2022 con la quale finalmente è stato comunicato alle scuole, dopo «solo» sei mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato, cosa avrebbero dovuto fare rispetto al PEI nell'anno scolastico iniziato a settembre 2022 (cioè un mese e mezzo prima).

Come rispondere in modo adeguato ai dubbi di insegnanti e genitori mentre la situazione normativa è così confusa?

In questi due anni, 2021 e 2022, il gruppo Facebook «Normativa Inclusione» ha continuato a ricevere ogni giorno decine di domande e parecchie di esse, inevitabilmente, riguardavano proprio le novità connesse al PEI e alle sue modalità di redazione. Rispondere sempre in modo preciso e sensato, pur in assenza di riferimenti normativi precisi, non è stato per nulla facile.

Il principio generale che si è seguito è stato quello di basarci sempre sulla legislazione primaria, in particolare sul D.lgs. n. 66 del 2017, modificato dal D.lgs. n. 96 del 2019, e il nuovo testo della Legge n. 104. Queste norme ovviamente non sono mai state messe in discussione dalla sentenza del TAR ma il clima generale di incertezza che ne è seguito ha compromesso seriamente, presso molte scuole, anche la credibilità di questi decreti, in particolare rispetto all'istituzione del GLO e alle sue competenze proprio per l'elaborazione e l'approvazione del PEI. Ricordiamo infatti che tutte le disposizioni relative al GLO sono state comunicate alle scuole per la prima volta proprio dal DI n. 182/2020 e in tanti, dirigenti e insegnanti, hanno creduto, o hanno ritenuto di poter credere, che la sentenza del TAR avesse bloccato tutto e si fosse autorizzati a fare tutto come prima.

Il DI n. 182/2020 è un decreto attuativo di una legge primaria e, come tale, precisa vari aspetti organizzativi ma i principi che ne erano alla base erano in ogni caso ben definiti.

Qualche esempio: il decreto dice espressamente che gli incontri del GLO non possono essere convocati in orario di lezione (art. 4, comma 5) ma questa è una conseguenza ovvia del nuovo art. 15, comma 11, della Legge n. 104/92 che dice che il GLO è composto da tutti i docenti della classe che hanno quindi il diritto di partecipare e non possono essere presenti contemporaneamente sia in aula con gli alunni sia al GLO. E il principio rimaneva quindi valido anche dopo che il TAR aveva annullato il DI n. 182/2020.

A parte insegnanti e genitori, lo stesso art. 15, comma 11, della nuova Legge n. 104/92 definisce solo in modo generico chi sono i partecipanti al GLO usando l'espressione, volutamente indefinita, «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità». Poiché il GLO è istituito presso

la scuola che deve aver chiaro chi sono le persone che vanno convocate, è evidente che è compito del dirigente scolastico, caso per caso, individuarne i membri. Il DI n. 182/2020 dice che deve farlo all'inizio dell'anno con proprio decreto (art. 3, comma 8) ma anche questo nella sostanza era già definito.

Ci sono però aspetti che, pur essendo impliciti nella norma primaria, si scontrano con consolidate consuetudini e i richiami espliciti del DI n. 182/2020 appaiono in questi casi quanto mai necessari.

Una questione che emerge molto spesso dalle domande al gruppo Facebook riguarda i diritti dei vari componenti del GLO, in particolare dei genitori. Con la nuova enunciazione dell'art. 15, comma 10, della Legge n. 104/92 il contributo dei genitori nella redazione del PEI passa da «collaborazione» a «partecipazione». A livello formale non è una differenza da poco perché se la collaborazione prevedeva un ruolo secondario rispetto ai protagonisti principali, con la partecipazione diventa di fatto una vera rivoluzione se il confronto si fa con le reali modalità di applicazione della norma. Considerando che in moltissime situazioni la collaborazione si riduceva, nel migliore dei casi, alla «condivisione» (ossia spiegazione e informazione) di un documento predisposto senza nessun loro coinvolgimento, ma troppo spesso la famiglia era totalmente esclusa e non riusciva neppure a sapere cosa ci fosse scritto nel PEI se non presentando una formale richiesta di accesso agli atti alla segreteria della scuola. La nuova norma invece dichiara che la famiglia partecipa a pieno titolo a un gruppo di lavoro che deve elaborare e approvare il PEI, e il DI n. 182/2020 ha il merito di esplicitare delle procedure che dalla nuova enunciazione della Legge n. 104/92 possono essere solo dedotte:

- anche i genitori sono membri a tutti gli effetti del GLO, non solo spettatori. Il DI n. 182/2020 usa sempre, o quasi,

il termine «membri» per indicare sia gli insegnanti sia gli altri partecipanti;⁴

- in quanto membri hanno anche loro il compito, assieme agli altri, di elaborare e approvare il PEI;
- per poter approvare il PEI devono ovviamente avere la possibilità di consultarne il testo anche in fase di elaborazione e discussione.⁵

Moltissimi quesiti riguardano il tema della valutazione, connesso alla sezione 8 del PEI ma non solo. Sono talmente tanti che si è scelto di dividerli in tre capitoli: l'11 relativo al percorso curricolare in generale, il 12 in riferimento ai principi di una valutazione equa e inclusiva e il 13, specifico per la secondaria di secondo grado, in quanto affronta la tematica della validità del titolo di studio.

Altro punto critico su cui è impossibile per adesso fornire risposte attendibili riguarda la proposta delle risorse di sostegno e assistenza che, in base all'art. 15, comma 10, della Legge n. 104/92, modificato nel 2019, è indubbiamente una delle competenze del GLO tuttavia le modalità operative e i margini di autonomia, in particolare nel riferimento al Profilo di funzionamento, non sono per nulla chiari.

Ingrediente fondamentale di ogni risposta è in ogni caso l'attenzione ai principi dell'inclusione, e quindi alle finalità, pedagogiche e educative, a cui deve mirare uno strumento educativo come il PEI, sulla base di una autentica corresponsabilità educativa.

⁴ Su questo punto si veda la domanda 15 del secondo capitolo.

⁵ I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali (DI n. 182, art. 4, comma 9).

Il gruppo «Normativa Inclusion»: qualche numero e un po' di storia

Il gruppo Facebook «Normativa Inclusion» è un servizio di consulenza a domande e risposte, totalmente autonomo e gratuito, aperto nel novembre del 2014 da Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger per aiutare le famiglie e gli insegnanti a districarsi nel complesso ambito della normativa che regola l'inclusione scolastica nel nostro paese.

Nel 2024 ha superato i 100.000 iscritti e registra circa 25.000 accessi al giorno.

Fin dall'inizio «Normativa Inclusion» è stato classificato come «gruppo privato» per tutelare la privacy dei partecipanti ed evitare che i post e i commenti fossero condivisi fuori dal gruppo o indicizzati nei motori di ricerca. Considerando l'elevato numero di iscritti non si può ovviamente parlare di vera riservatezza ma in questo modo si evita almeno che i testi vengano immessi in modo indiscriminato nel web.

Nel 2020 Facebook ha introdotto una nuova tipologia di gruppi, chiamata «per genitori», nei quali è possibile inviare post rimanendo anonimi e si è scelto subito di applicare questa classificazione al gruppo per offrire agli iscritti questa possibilità. L'etichetta «per genitori» è puramente formale e il gruppo continua ad essere aperto a tutti coloro che sono interessati alle tematiche dell'inclusione scolastica, siano essi genitori, insegnanti o altro. Questa opzione ha riscosso grande successo e oggi le domande pervenute in anonimo sono circa il doppio di quelle con il nome dell'autore. I mittenti sono comunque visibili agli amministratori e possiamo assicurare che, anche se anonimi, sono tutti messaggi autentici.

Mediamente si risponde da 10 a 20 domande al giorno, festivi compresi, ma i quesiti che pervengono sono molti di più, anche tre volte tanto in certi momenti, e purtroppo non tutti possono avere risposta.

Molte domande si ripetono ma Facebook non fornisce purtroppo strumenti efficaci di ricerca e selezione, tanto più per un gruppo come il nostro che, dopo otto anni di attività e una

produzione di centinaia di post al mese, ha un archivio ormai enorme ma di difficile consultazione.

Per ovviare al problema abbiamo cominciato a creare delle raccolte di FAQ a tema che si sono progressivamente arricchite fino ad arrivare, nei primi mesi del 2022, al sito web www.normativainclusione.it, realizzato grazie al supporto tecnico ed economico dell'associazione «Lettura Agevolata» — www.letturagevolata.it (ultimo accesso 7 gennaio 2025) —, che raccoglie circa 500 domande sull'inclusione scolastica e un archivio delle norme, entrambi strutturati e con varie modalità di ricerca e selezione.

Nel 2018 abbiamo pubblicato, per le Edizioni Centro Studi Erickson, un primo volume tratto da questo gruppo Facebook *Inclusione scolastica: domande e risposte* (Fogarolo e Onger, 2018). Era stato emanato l'anno prima il D.lgs. n. 66/17 ma già si sapeva che sarebbe stato modificato anche se, ovviamente, non «in che modo». Quella prima raccolta di domande-risposte riguardava aspetti della normativa stabili e consolidati, su cui non interveniva il D.lgs. n. 66/17, e pertanto non affrontava tematiche come, ad esempio, le procedure di certificazione, il Profilo di funzionamento e altro. Questa nuova raccolta ragionata di domande-risposte, dedicata a PEI e GLO, integra pertanto quella del 2018.

Il gruppo è gestito da un team operativo composto da: Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger, Iacopo Balocco, Filippo Barbera, Ilaria Cervellin, Valentina Felici, Anna Maria Giarolo, Maria Giovanna Maragno, Mary Santillo e Stefania Vannucchi.

GLO e corresponsabilità educativa

Per promuovere un'autentica condivisione
e contrastare la delega

L'insistenza sulla corresponsabilità educativa, contrapposta alla prassi della delega, è uno degli aspetti più significativi del D.lgs. n. 66 del 2017. Non è certo una novità assoluta (pensiamo solo alle Linee guida sull'integrazione del 2009)¹ ma per la prima volta con questo decreto la responsabilità condivisa di tutti i docenti della classe è formalizzata in procedure concrete, sostenute dalla forza di una fonte normativa primaria: la Legge n. 104/92 modificata dal D.lgs. n. 96 del 2019.

La più rilevante di queste nuove procedure è indubbiamente l'istituzione del GLO, Gruppo di lavoro operativo, inserito tra i quattro gruppi di lavoro per l'inclusione definiti dall'articolo 15 della Legge n. 104/92, modificato con il Decreto del 2019. Molto importante anche aver inserito nei modelli di PEI una sezione specifica, la 8, sugli interventi disciplinari e la valutazione in cui è formalmente richiesto il contributo di tutti i docenti della classe (si vedano i capitoli 11, 12 e 13 di questo volume).

¹ Nonostante la corresponsabilità fosse prevista molto chiaramente dalle Linee guida, gli effetti di queste raccomandazioni sono stati molto modesti nell'effettiva pratica educativa: «La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata a organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e a adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni» (MIUR, 2009, p. 17).

La corresponsabilità educativa è di fatto contrapposta alla prassi della delega agli addetti ai lavori, insegnanti di sostegno e operatori di assistenza in primis, considerata da molti come una delle maggiori criticità del nostro sistema di inclusione scolastica. Non sempre e ovunque è così, per fortuna, ma l'abitudine alla delega è un fenomeno molto diffuso e tale da compromettere spesso, e in modo pesante, i risultati dell'intervento educativo complessivo. Il delegato può essere un esperto professionista e svolgere i suoi compiti con dedizione e competenza, ma la criticità rimane. A volte ci sono situazioni di delega che apparentemente sembrano funzionare: c'è un insegnante che fa tutto da solo e ogni cosa funziona a meraviglia, con soddisfazione di tutti. Poi basta una qualsiasi, anche banale, discontinuità (un'assenza per malattia, una gita, un trasferimento, ecc.) e crolla tutto l'impianto perché nessuno può fare quello che faceva lui da solo.

I quesiti che pervengono su questo argomento sono assai frequenti ma, come si vedrà anche dal campione qui selezionato, è difficile che l'oggetto affrontato sia esplicitato chiaramente nella domanda: si parla di difficoltà di collaborazione tra le varie figure, di pesanti disagi derivanti da una situazione di totale solitudine dell'insegnante di sostegno, ma è raro che si affronti direttamente la questione della corresponsabilità educativa assente o della delega purtroppo imperante. La questione emergerà ovviamente nella risposta.

1. Davvero scrivere il PEI spetta all'insegnante di sostegno?

Vorrei un chiarimento riguardo alla redazione del PEI. Leggo spesso che la scrittura di tale documento spetta all'insegnante di sostegno, ma non è compito del GLO? Credo che lasciare la redazione

del PEI nelle mani del solo insegnante di sostegno, seppur dopo che questi lo ha esposto a tutto il Consiglio di classe, sia il primo ostacolo alla vera azione di inclusione. Sto studiando per la specializzazione e i miei professori ribadiscono che l'insegnante di sostegno non ha il «suo» alunno con disabilità, bensì è quell'insegnante che sostiene tutta la classe. Credo che se gli insegnanti di sostegno continuano questa pratica del quieto vivere con la formulazione del PEI in solitudine, poi anche la didattica seguirà questa direzione e il bambino con disabilità resterà sempre più in disparte rispetto alla pratica educativa dell'intero gruppo classe.

Che il PEI debba essere elaborato e approvato dal GLO è previsto dalla legge (D.lgs. n. 66/17, art. 7, comma 2/a) ed è fuori discussione.

All'incontro del GLO si arriva di solito con una bozza di PEI che qualcuno ha predisposto prima. Questo qualcuno è spesso, anche se non necessariamente, l'insegnante di sostegno ma questo non significa che durante l'incontro il PEI vada semplicemente «esposto» e approvato.

Si può garantire una reale condivisione preparando la riunione in modo adeguato e svolgendo ciascuno la propria parte.

2. Finché gli insegnanti curricolari non possono neppure leggere il PEI è difficile parlare di corresponsabilità

Insegno in nove classi e, avendo sette alunni con disabilità, mi trovo membro di sette GLO. Non mi tiro indietro e ho cercato di partecipare a tutti gli incontri, ma di «partecipare» davvero, non solo di assistere. A uno ho dovuto essere assente e ho chiesto di avere una copia del PEI da leggere con calma. Impossibile! Documento top secret. Ma mi servirebbero anche

gli altri sei perché nel PEI, come tutti i colleghi, ci siamo presi degli impegni verso ciascun alunno e adesso dobbiamo ovviamente metterli in atto. Ma come posso ricordare tutto quello che è stato deciso se non ho la possibilità di leggere nulla? Mi hanno detto che devo andare in segreteria, in sede centrale, prendendo un appuntamento: potrò visionare i documenti e prendere degli appunti, ma non fare fotocopie. Gli insegnanti di sostegno hanno tutto nel loro computer perché sono stati loro a scrivere le bozze di PEI presentate e discusse al GLO. Non stupiamoci se poi si delega tutto a loro!

Il problema segnalato è reale e una soluzione va trovata. Il PEI è un progetto che va realizzato e se lo teniamo nascosto le probabilità che si riduca a un atto burocratico, fine a se stesso, diventano molto alte.

Con il DI n. 182 il ministero si è impegnato a fornire alla scuola una versione digitale del PEI, consultabile in qualsiasi momento da tutti i membri del GLO (art. 19, comma 2).

Nell'attesa, il problema si può affrontare in due modi:

- estraendo dalla versione ufficiale del PEI, quella con le firme per intendersi, una anonima, priva di ogni riferimento diretto all'alunno titolare del PEI (nome, classe, nomi dei genitori, ecc.). Nell'intestazione dei modelli di PEI è previsto l'inserimento di un «codice sostitutivo personale» che ha proprio lo scopo di associare l'alunno ai documenti anonimi a lui riferiti. Naturalmente anche il documento anonimo va conservato e consultato con molta attenzione, garantendo la necessaria riservatezza, essendo la scuola un ambiente ristretto in cui tutti si conoscono e in molti casi è fin troppo facile capire a chi si riferisce un PEI anche se non c'è il nome;
- caricando i documenti in una piattaforma digitale che ne garantisca l'accessibilità solo alle persone autorizzate. I registri elettronici in uso alle scuole di solito hanno questi requisiti.

3. Se non c'è l'insegnante di sostegno non lo guarda nessuno

Mio figlio ha 12 ore di sostegno alla settimana per cui ogni giorno si trova per alcune ore da solo in classe. Inevitabilmente è la stessa storia: l'insegnante di materia propone argomenti e attività che sa benissimo, o almeno dovrebbe sapere, che lui non è in grado di seguire e mio figlio passa ore a non fare nulla, come fosse in sala d'aspetto. È tranquillo e non disturba gli altri, e quindi va bene così. Nessuno si pone il problema.

L'abitudine alla delega, che è una delle più pesanti criticità del nostro sistema di istruzione, spesso si manifesta anche con una categorica divisione dei compiti e delle responsabilità rispetto agli alunni: quelli con disabilità competono agli insegnanti di sostegno, con gli operatori addetti all'assistenza se ci sono, tutti gli altri ai docenti della classe.

In certi casi la delega può diventare globale, come in questo caso, e anche nei momenti in cui l'insegnante di sostegno non è presente in classe e l'alunno con disabilità è affidato necessariamente al docente curricolare ci si comporta come se non ci fosse.

Il problema non è per nulla nuovo ed è interessante rivedere oggi le indicazioni delle Linee guida per l'integrazione del 2009 (CM n. 4274) che, partendo dalla constatazione che se «non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio»,² individuano la soluzione

² «Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la

in una gestione congiunta e responsabile in cui si lavora assieme, gli insegnanti curricolari considerano realmente l'alunno con disabilità come loro alunno e l'insegnante di sostegno si sente impegnato a protrarre la sua azione di supporto, con modalità organizzative da definire di volta in volta secondo le situazioni, anche quando non è fisicamente presente in classe.

La questione entra chiaramente nel tema della corresponsabilità educativa su cui insiste il D.lgs. n. 66/17 e viene ripreso dal DI n. 182 e dalle Linee guida allegate. Ricordiamo che esiste un riquadro del modello di PEI, l'8.1 che è l'unico della sezione 8 presente in tutti gli ordini di scuola, dove si chiede espressamente di spiegare quali azioni sono previste per garantire gli interventi di inclusione anche nei momenti in cui l'insegnante di sostegno non è presente in classe. Se ci sono problemi, come quelli segnalati in questa domanda, è bene che i genitori, come membri del GLO, vigilino attentamente su questo punto.

4. Se insegnante di sostegno e curricolare hanno idee diverse

Vi chiedo, come Funzione strumentale inclusione, un consiglio su come gestire una situazione di criticità tra docente di sostegno e docente curricolare in una scuola secondaria di primo grado: la docente curricolare ritiene che l'alunno possa/debba seguire la programmazione della sua materia in maniera regolare come avveniva nel precedente anno scolastico, mentre, la docente di sostegno, che

necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza» (MIUR, 2009, p. 18).

da quest'anno lavora con questo alunno, ritiene opportuna una differenziazione. Io ho consigliato intanto il confronto tra le due parti e la presenza della curricolare al prossimo incontro per il PEI che avverrà a breve e che dovrà essere rielaborato nella maniera più dettagliata possibile per non incorrere in future contestazioni.

A parte la necessità di definire assieme nel PEI tutti questi aspetti, ricordando che tutti gli insegnanti fanno parte del GLO, bisogna partire dall'idea che queste decisioni non dipendono da opinioni o gusti personali e devono essere non solo condivise ma anche sottoposte a serie verifiche. Nel momento in cui si definiscono degli obiettivi personalizzati, gli educatori stanno facendo di fatto una previsione che può anche essere errata, per difetto o per eccesso, e che per forza deve essere successivamente controllata. Soprattutto se ci sono opinioni diverse in merito, il controllo deve essere particolarmente attento e tempestivo, ed è fondamentale condividere i criteri di valutazione per decidere prima, con la massima precisione possibile, quali prestazioni deve essere in grado di compiere l'alunno per poter dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Se ci sono posizioni così diverse è probabile che questi aspetti non siano stati ben definiti.

5. Si può riunire il Consiglio di classe, e non il GLO, per discutere di un alunno con disabilità?

È corretto che i docenti convochino un Consiglio di classe straordinario per discutere di problematiche relative a un alunno con disabilità, senza mettere al corrente i suoi genitori? Oppure andava convocato l'intero GLO? La finalità non era sanzionare l'alunno, ma parlare delle sue difficoltà e di un episodio in particolare di cui è stato protagonista. Si tratta di un alunno con problemi nella sfera comportamentale, che sta diventando aggressivo

nei confronti dei suoi pari. Inoltre, è lecito che alla riunione abbia partecipato anche un operatore di assistenza assegnato a un'altra alunna con disabilità presente nella stessa classe?

Il Consiglio di classe può riunirsi come vuole per discutere della situazione di un alunno della classe, compresi gli alunni con disabilità, e può invitare chi ritiene possa dare indicazioni utili, purché sia tenuto alla riservatezza professionale.

6. Partecipano al GLO anche i docenti di sostegno che operano su altri alunni?

Partecipano al GLO, e firmano il PEI, anche i docenti di sostegno che operano sulla classe seppur su altri alunni? È un argomento che fa discutere: alcuni colleghi di sostegno ritengono non sia corretto intervenire nella redazione del PEI di un alunno a loro non specificatamente assegnato, su cui non hanno competenze e responsabilità.

Poiché tutti i docenti della classe sono membri del GLO, se ci sono più insegnanti di sostegno che operano su alunni diversi sono ovviamente membri di tutti i GLO.

Sarebbe curioso, per non dire altro, che si insistesse tanto sulla corresponsabilità educativa di tutti gli insegnanti e quelli di sostegno operassero solo sul «loro» alunno. Se gli insegnanti di sostegno ragionano in questo modo sarà assai difficile superare la piaga della delega.

7. Si è alzato un muro tra insegnanti e terapisti

Durante la stesura del PEI le insegnanti avevano trattato male le terapisti perché non volevano nessun commento da parte

loro né consigli. Attualmente quando hanno dei problemi a scuola con mia figlia me li raccontano lamentandosi ma non dicono come risolvono la cosa e con il tempo si rilamentano. Dico a loro di parlare con le terapiste per trovare una soluzione e una linea comune, ma le insegnanti non intendono farlo perché dicono che sanno loro cosa fare. Vedo che non c'è lavoro di squadra... di rete. Questa situazione non è vantaggiosa per l'andamento scolastico e la serenità della bambina che spesso non vuole andare a scuola. Le terapiste mi confermano che le insegnanti hanno alzato un muro. Che cosa posso fare?

Parla di insegnanti che non vogliono consigli ma si lamentano con lei della bambina per quello che fa a scuola. Questa è la contraddizione su cui si può agire, cercando una soluzione vantaggiosa per tutti.

Nessuno può imporre alla scuola un intervento esterno di consulenza, ma se le insegnanti lo rifiutano, e dichiarano di non averne bisogno perché sanno cosa fare, si assumono la responsabilità delle conseguenze. Da quel che dice problemi ce ne sono anche da parte della bambina.

Può chiedere la convocazione di un GLO al quale possono certamente partecipare le terapiste, oltre che voi genitori, e cercare di abbattere questo muro.

8. Sulla corresponsabilità educativa e le possibilità di decisione dei genitori

Riguardo alla corresponsabilità educativa che con le nuove norme prevede che i genitori siano partecipi al programma scolastico del proprio figlio, può un genitore, in disaccordo completo con il piano di lavoro fornito dalla ASL alla scuola, opporsi fermamente alla sua realizzazione con la convinzione che si stia facendo un

danno grave? Se i dubbi del genitore non sono ascoltati o presi in considerazione né dalla ASL né tantomeno dalla scuola, può il genitore «imporre» alla scuola la consulenza diretta di uno specialista della riabilitazione che possa collaborare con il sostegno per il bene del bambino? Parlo ovviamente del caso limite in cui la scuola e la ASL rifiutino totalmente le proposte della famiglia.

Il concetto di corresponsabilità educativa, rafforzato dal D.lgs. n. 66/17, fa riferimento soprattutto all'assunzione di responsabilità congiunta di tutti gli insegnanti nella gestione del progetto educativo e tende a contrastare la diffusa pratica della delega ai soli docenti di sostegno o educatori.

Assumere delle responsabilità significa rispondere degli esiti delle proprie azioni e questo è un punto fondamentale da tenere sempre presente.

Il problema che lei solleva non riguarda la corresponsabilità a livello di scuola ma, in generale, la questione di chi e come ha il potere di decidere sugli interventi educativi da attuare.

Queste decisioni sono prese dal GLO e formalizzate nel PEI. I genitori fanno parte del GLO e possono di sicuro esprimere la loro posizione, e se vogliono possono anche chiedere che partecipino all'incontro degli specialisti di loro fiducia. Dal punto di vista formale il parere di un genitore vale tanto quello dello specialista dell'ASL, ma alla fine il GLO deve arrivare a una decisione unica.

Ma non finisce lì! Quello su cui bisogna sempre insistere è la verifica degli esiti, ed è questo il punto chiave del concetto di assunzione di responsabilità.

Il piano di lavoro proposto dall'ASL deve prevedere il raggiungimento di obiettivi specifici, da verificare in modo il più possibile oggettivo, ed è così che si vede se la proposta è o non è valida. Questo è il punto su cui potete fare molto come genitori, prima verificando che gli esiti siano descritti in modo

inequivocabile, poi esigendo una seria valutazione ed eventualmente un cambio di rotta, anche sostanziale.

I genitori possono proporre, ma non imporre, la consulenza di uno specialista di fiducia a scuola, ma la sua partecipazione al GLO non può essere impedita.

9. Si rifiutano di collaborare con l'insegnante di sostegno

Le insegnanti curricolari di mio figlio, bambino con autismo (art. 3, comma 3), abbastanza gestibile con un percorso riabilitativo importante e al terzo anno di scuola primaria, si rifiutano totalmente di collaborare con l'insegnante di sostegno. La richiesta era quella di creare dei momenti di lezione condotti dalle stesse docenti in collaborazione o in alternanza con il sostegno, che fossero fruibili anche al bambino. Questo per creare momenti di vera inclusione, dando a loro la possibilità di avere una interazione efficace con il bambino che potrebbe tornare utile anche in quei giorni in cui l'insegnante di sostegno, per qualsiasi motivo, potrebbe assentarsi. Le loro risposte sono state diverse, ma tutte negative: non fa parte delle nostre mansioni, la legge non lo prevede, non possiamo assumerci queste responsabilità, rallentiamo il programma... Sono costretto ad accettare tutto questo o ci sono delle norme che possono tutelare il bambino?

Le insegnanti della classe sono tutte insegnanti anche dell'alunno con disabilità e condividono la responsabilità degli interventi. Il D.lgs. n. 66/17, norma di riferimento fondamentale oggi sull'inclusione scolastica, parla espressamente di «corresponsabilità educativa» che si concretizza nel PEI, redatto ogni anno e verificato da tutti gli insegnanti, assieme a genitori e specialisti.

Certamente una legge non cambia la testa delle persone ma almeno le procedure devono essere per forza rispettate e qualcosa dovrebbe cambiare: agli incontri del GLO tutti gli insegnanti sono convocati, tutti devono dare il proprio contributo, devono specificare gli obiettivi da raggiungere nelle loro materie e i criteri in base ai quali si assegneranno i voti. E lo devono fare davanti ai genitori, non possono delegare come al solito. Puntare sul rispetto sostanziale, ma anche formale, delle procedure può diventare la strategia vincente per cominciare a cambiare le cose.

10. Quando non si vedono i risultati del proprio lavoro

Vorrei un consiglio su come migliorare il mio lavoro nei confronti del bambino a me affidato. Ha 5 anni, ha una forma di autismo grave, non parla, non riesce a emettere nemmeno un suono onomatopeico. Qualche mese fa, a furia di ripetergli i nomi di alcune immagini (sono due anni che gliele faccio vedere) ha detto la parola «leone», poi mai più nulla. Non ha mai detto nulla nemmeno al centro dove fa psicomotricità e logopedia. Esegue la coloritura di un'immagine solo perché lo spingo a farlo, ma nemmeno guarda cosa fa: lui corre solo da una parete all'altra. È migliorato tanto rispetto a due anni fa perché prima aveva paura pure di toccare il colore, la tempera, la sabbia, la farina, ecc. Il bambino è molto affettuoso e ha bisogno di essere contenuto, ma in questo io riesco bene: lui con me sta bene e si è integrato nella sezione, ma sento che quest'anno dovrò fare altro per aiutarlo. Adesso che ha superato tante paure deve sviluppare più abilità. Il bambino è arabo e ancora non riusciamo a capire se non comprende a causa della lingua diversa o per il forte ritardo. Posso avere dei consigli su come muovermi? In questi due anni ho comprato tanti giochi per lui, ho costruito pure tanto, ma il

problema forse è anche la mia inesperienza. Io lavoro da soli tre anni, compreso l'anno di prova, ma ho tanta buona volontà e voglia di supportarlo. Ogni giorno, durante il circle time, lo aiuto a fare i movimenti come i compagni, ma sono due anni che lo sostengo con dei prompt, perché non li fa da solo? Almeno un movimento, almeno una iniziativa...

Può essere che il bambino non imparerà mai a parlare, ma questo non significa che non possa imparare a esprimersi e comunicare in altro modo. Oltre che fargli ripetere le parole potrebbe cercare di sviluppare una comunicazione alternativa basata su disegni o gesti. Quel che colpisce però in questa lettera è il senso di solitudine dell'insegnante di sostegno: parla solo di lei e del bambino. Non esiste nessun altro, un'équipe, degli specialisti? Ma anche le colleghe di sezione possono dare una mano. Dice: «È migliorato tanto rispetto a due anni fa...» e questo è molto importante per il bambino ma evidenziare i successi è fondamentale anche per lei, come insegnante, che deve poter cogliere i risultati di tanto impegno. Se non li vede in altri ambiti, non è detto che non ci siano perché a volte chi gli sta sempre vicino fa fatica a vedere come cambia l'alunno. Per questo motivo, anche in questo campo, è fondamentale il lavoro di squadra. Tutta l'educazione speciale è lavoro di squadra, anche se purtroppo spesso nelle nostre scuole si pensa che debba fare tutto un unico bravo solista. E qui intervengono le riflessioni sul nuovo PEI, sul GLO e sulla corresponsabilità educativa, alla base di questo capitolo.

L'insegnante di sostegno che non vede i progressi del proprio alunno è a forte rischio di demotivazione, se non di *burn out*, e bisogna attivarsi per superare il problema. Le consiglio un libro che non è un manuale sull'autismo, ma una raccolta di storie, ben scritte tra l'altro, sulle enormi soddisfazioni umane e professionali che possono avere le persone che, come lei,

lavorano nell'educazione speciale: *Il bambino che parlava con la luce* (Arduino, 2014). Penso che le farà bene.

Sintesi ragionata dei riferimenti normativi

Il principio della corresponsabilità educativa, e il conseguente superamento della delega verso il solo insegnante di sostegno, è richiamato in modo esplicito dall'art. 7, comma 2/c, del D.lgs. n. 66/17 dove si dice che il PEI «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie», anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. L'innovazione più significativa deriva però dalla costituzione del GLO, uno per ciascun alunno con disabilità, con il compito di definire, con il PEI, il suo processo di inclusione e di verificarne gli esiti. Tra i componenti di diritto del GLO c'è l'intero team dei docenti contitolari nella scuola dell'infanzia e primaria e l'intero Consiglio di classe nella secondaria. Da notare che la norma precedente (l'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/92, modificato dal D.lgs. n. 96 del 2019) diceva che il PEI andava redatto, per la scuola, da due uniche figure: l'operatore psicopedagogico e l'insegnante di sostegno. Poiché la prima figura da anni è di fatto scomparsa dalle nostre scuole, l'unico presente per legge era proprio l'insegnante di sostegno e, stando così le cose, non possiamo certo stupirci della diffusa abitudine alla delega. La corresponsabilità educativa si concretizza nel nuovo PEI anche nella formalizzazione della programmazione curricolare personalizzata e nella valutazione, entrambe connesse agli insegnamenti disciplinari e che richiedono pertanto necessariamente la partecipazione di tutti gli insegnanti della classe nella progettazione degli interventi (ossia nella redazione del PEI), ma soprattutto nella loro realizzazione.